

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 116 del 29 giugno 2007

Proroga dei termini di cui al Dpgr. n. 29 del 09.02.2007 così come parzialmente modificato dal Dpgr n. 88 del 29.05.2007. Autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni appartenenti ai Bacini d'Utenza Vr 1, Vr 2 e Vr 5, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd). Quantitativo medio da smaltire: 300 t./giorno fino al 30.09.2007.

[Ambiente e beni ambientali]

Il Presidente

Premesso che con proprio Decreto, parzialmente modificato dal successivo atto n. 88 del 29.05.2007, è stata prorogata l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni appartenenti ai Bacini d'Utenza Vr 1, Vr 2 e Vr 5, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd) per un quantitativo medio di 300 t./giorno fino al 30.06.2007.

Preso atto che il provvedimento di parziale modifica dell'autorizzazione è stato assunto conseguentemente alla nota della Provincia di Verona prot. n. 29090 del 30 marzo 2007 che richiedeva un aumento da 150 a 300 t./giorno, dei rifiuti urbani conferiti dai Bacini Vr1, Vr2 e Vr5 fino al 30 giugno 2007, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd).

Preso atto che nella citata nota veniva tra l'altro messo in luce che i conferimenti presso il sistema integrato di Torretta risultavano essere, già da marzo, ben superiori a quanto a suo tempo ipotizzato e tali da ipotecare pesantemente la volumetria residua della discarica di Torretta;

Preso atto inoltre delle preoccupazioni addotte dalla Provincia di Verona nella citata nota, in ordine all'approssimarsi della stagione turistica nei Comuni lacustri, che faceva prevedere un ulteriore aggravio nella gestione dei flussi di rifiuti urbani entranti nel sistema integrato di Torretta.

Vista la nota del 17 maggio 2007, con cui il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese, Ente di Bacino Vr4, congiuntamente al Comune di Legnago, quantifica in 15.000 tonnellate, oltre alla frazione umida, il quantitativo ancora disponibile presso la discarica di Legnago per i conferimenti extra bacino.

Preso atto che il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese, Ente di Bacino Vr 4 nella medesima nota segnalava che, in caso di esaurimento del volume utile della discarica di Legnago, al fine di garantire i conferimenti dei Comuni dei Bacini Vr3 e Vr4 e fino all'allestimento dell'ampliamento della discarica stessa, il gestore si vedeva costretto a non accettare alcun tipo di rifiuto presso il sistema integrato stesso.

Preso atto di quanto comunicato dalla provincia di Verona con la nota prot. n. 52995 del 18.06.2007 relativamente all'attuale situazione di gestione dei rifiuti prodotti nel proprio territorio.

Preso atto che, secondo quanto comunicato con la citata nota, risulta che volumi residui disponibili presso la discarica di Legnago al 31 maggio sono pari a circa 125.000 mc (ossia 102.000 tonnellate), di cui il 20% già collaudato e il resto in via di apprestamento.

Preso atto che, sempre in base a quanto comunicato dalla Provincia, , allo stato attuale risulta essere stato completato l'affidamento della progettazione per i lavori di ampliamento della discarica di Legnago ed è previsto il deposito del progetto definitivo entro la fine di ottobre 2007;

Preso atto pertanto che, sulla base di queste informazioni, considerata la tempistica necessaria per l'approvazione del progetto e per l'allestimento della nuova vasca, la provincia stima che i nuovi lotti potrebbero essere disponibili per l'inizio del 2009.

Considerato che la richiesta della Provincia di Verona del 18/06/2007 relativa allo smaltimento di 400 t/g presso la discarica di Sant'Urbano non può essere interamente accolta per i seguenti motivi:

-tale conferimento potrebbe provocare disservizi nella gestione della discarica di Sant'Urbano che nel periodo estivo sopporta in incremento dei conferimenti dovuti alla pressione turistica;

-in tale periodo si verifica una forte congestione della viabilità anche a causa di lavori programmati nel periodo estivo.

Per tali motivi è possibile acconsentire ad un quantitativo di 300 t/g fino al 30/09/2007;

Preso atto che la situazione della discarica di Pescantina, che ha causato la suddetta emergenza, non è stata sinora adeguatamente affrontata nonostante i mesi passati anche per l'inerzia delle Amministrazioni competenti

Preso atto che con Dgr n. 1836 del 19.06.2007, la Giunta regionale ha rideterminato il contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 38 della Lr 3/2000, quantificando l'ammontare dello stesso in funzione, tra l'altro, del periodo di permanenza dell'emergenza.

Preso atto che, sulla base di quanto al punto precedente i conferimenti in parola sono assoggettati al pagamento di un tributo pari a 0,10 €/t. da versare su apposito capitolo del bilancio regionale.

Dato atto che ai sensi della Legge Regionale n. 3/2000 come modificata con Lr n. 27/2002, la Giunta Regionale con Dgr n. 321 del 14.02.2003 ha individuato nella discarica di S. Urbano (Pd) l'impianto tattico regionale atto a risolvere strategicamente le eventuali situazioni emergenziali regionali.

Atteso che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale ovvero fuori dalla pianificazione approvata deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della Lr 3/2000.

Vista la Lr 3/2000 e s. m. ed i. e la pianificazione regionale e provinciale di settore.

Visti il Decreto di Autorizzazione all'esercizio della discarica di Sant'Urbano n. 4994/ec/2005 del 29.07.2005, rilasciato dalla Provincia di Padova.

Su conforme proposta della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione Regionale e Statale.

Decreta

1. Di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Bacini Vr 1, Vr 2 e Vr 5 presso la discarica di S. Urbano (Pd), fino ad un massimo di 300 t/g, nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia di Padova nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio n. 4994/ec/2005 del 29.07.2005, e di ogni altro provvedimento che la Provincia stessa - nel rispetto delle funzioni di controllo ad essa assegnate dalla legge - intenderà assumere circa quanto descritto nelle premesse.

2. Fatto salvo quanto al precedente punto 1, le modalità di conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Bacini Vr 1, Vr 2 e Vr 5 presso la discarica di S. Urbano (Pd) dovranno essere concordati col gestore della discarica stessa e saranno assoggettati al pagamento del contributo di cui all'art. 38 della Lr. 3/2000 nella misura stabilita dalla Giunta regionale con Delibera n. 1836 del 19.06.2007.

3. Di fissare nel 30.09.2007 il termine ultimo di validità dell'autorizzazione in parola e di considerarla automaticamente spirata il giorno stesso in cui dovesse essere riattivata anche parzialmente la discarica sita Pescantina (Vr) in loc. Ca' Filissine.

3. Di stabilire che il presente provvedimento va comunicato al Comune di S. Urbano (Pd), alla Ditta Gea Italia, alle Province di Verona e Padova, all'Arpa di Padova, all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

Galan